COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR - c_i780 - 001 - 0006936 - Ingresso - 17/07/2026 - 10:23

Organo di Revisione Economico Finanziaria

del Comune di Sogliano Cavour (LE)

Verbale n. 16 del 16/07/2026

Oggetto: Parere per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 3/12/2025 n. 199 ed art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

Il Sottoscritto, Dott. Giovanni De Gaetanis, in qualità Revisore dei Conti del Comune di Sogliano Cavour (LE), ha ricevuto con pec del 16/07/26, la proposta di deliberazione "**ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 3/12/2025 N. 199 ED ART. 10-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88.**"

Premesso

- l'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali;
- l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, prevede la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata, come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- l'art. 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 declina la misura della definizione agevolata disponendo che i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione "*possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*";
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lettera f) del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie dispone che: "(…) *le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";*

Visto

- che dalle risultanze, agli atti dell'ufficio, dei dati di riscossione rilevati dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, emerge che alla data del 15/07/26 il residuo per carichi non riscossi affidati nel periodo 2000-2023 è di € 631.550,97;
- che la definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:
  - recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
  - rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;
  - ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata;
  - favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento;
- che l'Ente intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- che il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Tutto ciò premesso

l'Organo di revisione esprime parere favorevole per l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 3/12/2025 n. 199 ed art. 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88.

Il revisore dei conti

Firmato digitalmente da:
Giovanni De Gaetanis
Data: 16/07/2026 18:41:40